

## Cassazione: addio all'assegno di mantenimento della moglie giovane

Una recente sentenza (sent. n. 11870/2015.) della **Cassazione** conferma l'orientamento degli ermellini della Suprema Corte ai quali piace sempre meno l'idea un mantenimento della donna giovane e ancora abile al lavoro. Conseguentemente i giudici dei tribunali italiani sono sempre meno orientati all'accordare assegni di mantenimento generosi.

✘ Per la Cassazione una donna giovane, in grado di lavorare e, quindi, di reperire con la propria attività quel reddito necessario a mantenere lo stesso tenore di vita di cui godeva durante il matrimonio, non ha diritto ad alcun mantenimento. E ciò anche se, durante l'unione, svolgeva mansioni di casalinga. Insomma, ciascuno dei due ex coniugi deve badare a sé stesso e non c'è modo di obbligare l'uomo a mantenere la donna se quest'ultima ha le risorse fisiche e mentali per guadagnare. A tal fine, anche un'attività saltuaria potrebbe rilevare come motivo per chiedere la revisione delle condizioni di mantenimento e azzerare l'assegno.

La Corte rigetta la domanda di mantenimento della donna, una casalinga, per non aver questa fornito alcuna prova dell'oggettiva impossibilità di procurarsi mezzi adeguati per conseguire un tenore di vita analogo a quello mantenuto in costanza di matrimonio. In altre parole, l'importanza del principio affermato in sentenza è quello secondo cui la dimostrazione della *"difficoltà economica"* e della *"impossibilità a procurarsi un reddito"* spetta alla donna. L'assegno, insomma, non diventa più una misura automatica, che scatta per il solo fatto della separazione tra i due coniugi.

In passato gran parte degli assegni di mantenimento sono stati accordati a semplice richiesta: il giudice ha accordato in automatico il mantenimento, quasi si trattasse di una misura assistenziale perpetua, una sorta di assicurazione sulla vita. Sembra invece consolidarsi il principio per cui, se il richiedente (di norma la donna) non offre una valida giustificazione economica, con una prova rigorosa, della sua incapacità a procurarsi un reddito, perde ogni diritto. E non c'è modo di integrare la prova in appello.